



COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. **27** del 05.10.2017

OGGETTO:	L.R. N. 10/2014- 'CENSIMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI, MEZZI DI TRASPORTO, MANUFATTI E MATERIALI CON PRESENZA DI AMIANTO'. RIAPERTURA TERMINI
----------	---

IL SINDACO

Visto il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP. la localizzazione dell'amianto fioccatato o in matrice friabile presente negli edifici e che l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera 1). il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti e che in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

Visto l'art. 12 al comma 1° del D.P.R. 08.08.94 "*Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*" che indica le procedure del censimento mentre al comma 2. dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°. indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art.6. comma 3. e dell'art. 12. comma 2. della citata Legge 27/03/1992 n. 257;

Visto che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152. impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Preso Atto della Legge Regionale 29 aprile 2014, n. 10 : “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Supplemento ordinario p. I nr. 19 del 19 maggio 2014, con la quale la Regione Siciliana, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto. in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013. del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n° 257. de D.p.r. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81. predispone adozione di iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto al l'inquinamento da fibre di amianto:

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 1 8/08/2000 n. 267:

Considerato che si ritiene necessario è urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari.

Visto che questo Ente, ha pubblicato in data 05.10.2017 sul sito istituzionale del Comune di San Marco d'Alunzio l'avviso relativo al censimento di presenza amianto e che ciò non ha prodotto risultati sufficienti da parte dei cittadini di questo Ente;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio(ME) sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile. vanno spedite a **mezzo raccomandata al Comune di San Marco d'Alunzio**, oppure presentate direttamente al l'Ufficio Protocollo Comunale **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.**

In seguito, il Comune trasmetterà all'ASP di Catania tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 - comma 5° , della Legge 27/03/1992, n. 257, del DPR 08/08/1994 - articolo 12 - comma 2°; **per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 - articolo 15, comma 4.**

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto:
le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del comune di San Marco d'Alunzio può presentare segnalazione scritta, al Comune di San Marco d'Alunzio al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, di ricevimento al pubblico Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di San Marco d'Alunzio www.comune.sanmarcodalunzio.me.it dovrà inoltre, essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici, trasmessa alla ASP e ARPA Dap di Messina e alla Polizia Municipale del Comune di San Marco d'Alunzio.

IL SINDACO
F.TO DOTT. ARCH. DINO CASTROVINCI